



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF  
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

**Disposti di natura non doganale**

A.60 1° giugno 2023

---

## **Regolamento R-60-6.8**

### **Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono**

---

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

**Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.**

## Indice

1	Basi legali.....	3
2	Scopo e campo d'applicazione .....	3
3	Definizioni .....	3
3.1	Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono .....	3
3.2	Importazione.....	4
3.3	Esportazione.....	4
4	Controllo delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.....	4
5	Cooperazione internazionale.....	4
6	Obbligo del permesso .....	5
6.1	Importazione.....	5
6.2	Esportazione.....	5
6.3	Regime di transito.....	5
6.3.1	Transito.....	5
6.3.2	Transito in vista dell'imposizione all'importazione in Svizzera .....	5
6.3.3	Transito dopo l'avvenuta imposizione all'esportazione in Svizzera .....	5
6.3.4	Rispedizioni.....	6
6.3.5	Merci di ritorno .....	6
6.3.6	Traffico turistico.....	6
7	Dichiarazione doganale.....	7
7.1	Dichiarazione doganale d'importazione .....	7
7.2	Dichiarazione doganale d'esportazione .....	7
7.3	Regime di deposito doganale (DDA) e depositi franchi doganali.....	7
7.3.1	Immagazzinamento.....	7
7.3.2	Importazione da un deposito .....	7
7.3.3	Uscita da un deposito.....	7
7.3.4	Esportazione da un deposito.....	7
8	Infrazioni .....	7

## 1 Basi legali

- Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (legge sui prodotti chimici, LPChim; [RS 813.1](#))
- Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; [RS 814.01](#))
- Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; [RS 814.81](#))

## 2 Scopo e campo d'applicazione

Le disposizioni riprese nelle leggi sui prodotti chimici e sulla protezione dell'ambiente, come pure nell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, fondata su tali ordinamenti, hanno lo scopo di:

- limitare o vietare l'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi;
- limitare, a titolo preventivo, il carico inquinante provocato dalle sostanze pericolose per l'ambiente.

Sono soggette all'obbligo del permesso l'importazione, l'esportazione nonché l'immissione in deposito o l'uscita da un deposito doganale di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono nel traffico delle merci commerciabili.

Per altre sostanze, preparati e oggetti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della legge sui prodotti chimici e della legge sulla protezione dell'ambiente si rimanda ai regolamenti R-60-6.6 (Sostanze e preparati pericolosi, prodotti fitosanitari e biocidi) e R-60-6.7 (Commercio di determinanti prodotti chimici e pesticidi pericolosi [PIC]).

## 3 Definizioni

### 3.1 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

Sono reputate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:

- i clorofluorocarburi parzialmente o completamente alogenati (HCFC e CFC);
- i clorofluorocarburi bromati parzialmente o completamente alogenati (HBFC e aloni);
- il 1,1,1-tricloroetano, il tetrachloruro di carbonio, il bromometano e il bromoclorometano;
- i preparati contenenti le sostanze suddette, in contenitori che vengono utilizzati soltanto per l'immagazzinamento e il trasporto.

I prodotti in questione sono ripresi nella tariffa doganale Tares alle voci 2903.1400/9900, 3813.0000, 3814.0090, 3824.8100/8900 e 3824.9100/9999.

Per l'importazione e l'esportazione sono stati creati numeri convenzionali propri.

### **3.2 Importazione**

Per importazione s'intende anche l'immissione in un deposito doganale.

### **3.3 Esportazione**

Per esportazione s'intende anche l'uscita di merci da un deposito doganale verso l'estero.

## **4 Controllo delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono**

Esso viene svolto:

- all'interno del Paese, dai Cantoni in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- al confine (importazione ed esportazione) e nei depositi doganali, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) in collaborazione con l'UFAM.

## **5 Cooperazione internazionale**

Il Protocollo di Montreal, un trattato internazionale adottato nel 1987 e ratificato da 196 Paesi, disciplina la produzione e il commercio internazionale delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

Dal 1997 esso prevede l'obbligo di creare un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di tali sostanze. Attualmente la maggior parte degli Stati membri dispone di un simile sistema.

## 6 Obbligo del permesso

L'importazione e l'esportazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ai sensi della cifra [3.1](#) sono per principio vietate. L'UFAM può tuttavia autorizzare l'importazione e l'esportazione su richiesta scritta e a determinate condizioni.

Ufficio abilitato a rilasciare i permessi:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)  
Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici  
3003 Berna  
Tel. +41 58 462 93 12, +41 58 462 69 70 und +41 58 463 16 00  
[luftreinhaltung@bafu.admin.ch](mailto:luftreinhaltung@bafu.admin.ch)

L'ufficio emittente rilascia sia permessi generali d'importazione sia permessi singoli per l'esportazione.

I permessi non sono trasferibili.

Le merci soggette all'obbligo del permesso figurano in Tares, sotto la rispettiva voce di tariffa, con l'annotazione «UFAM – Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (ODS)<sup>1</sup>».

### 6.1 Importazione

L'UFAM rilascia il permesso per l'importazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono sotto forma di permesso generale d'importazione (PGI). La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il numero del PGI nella rispettiva casella della dichiarazione doganale.

### 6.2 Esportazione

Per esportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono aventi un peso lordo superiore ai 20 chilogrammi, l'UFAM rilascia un permesso singolo. Esso autorizza il detentore a effettuare un'esportazione unica della quantità di merce ivi indicata all'importatore estero menzionato.

### 6.3 Regime di transito

#### 6.3.1 Transito

Il transito diretto non soggiace a provvedimenti particolari.

#### 6.3.2 Transito in vista dell'imposizione all'importazione in Svizzera

Il numero del PGI deve essere comunicato. Esso va menzionato sul documento di transito internazionale o nazionale.

#### 6.3.3 Transito dopo l'avvenuta imposizione all'esportazione in Svizzera

Nell'ambito della procedura d'imposizione doganale occorre presentare un permesso singolo ai MdUDSC che effettuano l'imposizione all'esportazione. Il numero del permesso va menzionato sul documento di transito internazionale o nazionale.

---

<sup>1</sup> Ozone-depleting substances

#### **6.3.4 Rispedizioni**

Per le rispedizioni dalla Svizzera sono necessari dei permessi d'importazione e d'esportazione. Essi devono essere presentati conformemente alle summenzionate prescrizioni e, se del caso, scaricati.

Sono altresì considerate rispedizioni nel traffico di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:

- l'ulteriore spedizione della merce con una nuova lettera di vettura nel traffico ferroviario o aereo;
- l'ulteriore trasporto della merce con un nuovo bollettino di spedizione o con altri documenti svizzeri (bollettini di consegna, fatture ecc.);
- la presentazione in dogana della merce con successiva riesportazione, senza imposizione all'importazione.

I documenti di transito devono essere provvisti del numero del permesso.

#### **6.3.5 Merci di ritorno**

Per la reimportazione di merci svizzere di ritorno occorre un PGI, anche se all'estero la merce è sempre stata sotto custodia ufficiale.

Le merci estere di ritorno possono essere esportate solo presentando un permesso d'esportazione, anche se in Svizzera sono rimaste sempre sotto custodia ufficiale.

#### **6.3.6 Traffico turistico**

Nel traffico turistico non è previsto alcun provvedimento.

## 7 Dichiarazione doganale

### 7.1 Dichiarazione doganale d'importazione

L'imposizione all'importazione si fonda sulle prescrizioni generali. All'atto dell'imposizione, il numero del [PGI](#) deve essere annotato sulla dichiarazione doganale.

### 7.2 Dichiarazione doganale d'esportazione

All'atto dell'imposizione all'esportazione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il numero del [permesso singolo](#) dell'esportatore nella rispettiva casella. Vige l'obbligo di presentazione del permesso.

### 7.3 Regime di deposito doganale (DDA) e depositi franchi doganali

#### 7.3.1 Immagazzinamento

Si applicano per analogia le disposizioni vigenti all'importazione (cifra [7.1](#)).

Le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono possono essere immesse in deposito solo se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta una copia del [PGI](#) in versione cartacea.

#### 7.3.2 Importazione da un deposito

Si applicano per analogia le disposizioni vigenti all'importazione (cifra [7.1](#)).

#### 7.3.3 Uscita da un deposito

Si applicano per analogia le disposizioni vigenti all'esportazione (cifra [7.2](#)).

#### 7.3.4 Esportazione da un deposito

Si applicano per analogia le disposizioni vigenti all'esportazione (cifra [7.2](#)).

## 8 Infrazioni

La legge sui prodotti chimici e la legge sulla protezione dell'ambiente contengono disposizioni penali proprie. Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.